

TRIBUNALE DI
RAVENNA

ORDINE DEGLI
AVVOCATI
RAVENNA

CAMERA PENALE
DELLA ROMAGNA

PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI DIFENSORI (D'UFFICIO O DI FIDUCIA) DI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, NONCHÉ AI DIFENSORI D'UFFICIO DI IMPUTATI IRREPERIBILI NEI CUI CONFRONTI SIA STATA DISPOSTA LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO, RELATIVAMENTE A PROCEDIMENTI PENDENTI DAVANTI AL TRIBUNALE E AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE DI RAVENNA.

A) PREMESSE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 1) D.P.R. 30.05.2002 n° 115 - Testo Unico in materia di spese di giustizia (artt. 74 - 145)
- 2) D.M. 10 marzo 2014, n. 55 *"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"* (con allegate Tabelle Parametri Forensi)

Ogni riferimento contenuto nel D.P.R. 115/2002 a "tariffe professionali" deve oggi correlarsi ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Conseguentemente al fine di stabilire gli importi degli onorari da liquidare ai difensori di imputati o parti civili ammessi a patrocinio a spese dello Stato ed equiparati (ex artt. 116 e 117 del D.P.R. 115/2002) si procederà coordinando il relativo testo con il recente D.M. n. 55/2014 e rispettando seguenti principi generali:

- a) L'art. 82 del D.P.R. 115/2002 stabilisce che *"L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti ..."*
- b) L'art. 106 bis D.P.R. 115/2002 (introdotto dalla Legge di Stabilità del 27 dicembre 2013, n. 302) dispone che *"Gli importi spettanti al difensore, sono ridotti di un terzo."*
- c) l'art. 2 del D.M. 55/2014 oltre a precisare (al primo comma) che *"Il compenso dell'avvocato e' proporzionato all'importanza dell'opera"*, stabilisce (al successivo comma secondo) che *"oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate¹ in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato e' dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione..."*.

¹ La liquidazione anche delle "spese spettanti al difensore" è sancita anche dal primo comma dell'art. 82 D.P.R. 115/2002;

B) ISTANZA DI AMMISSIONE

Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio sarà ritenuta sufficiente l'allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.79 comma 1, lett. e) D.P.R. 115/2002, con l'indicazione dell'importo specifico del reddito relativo all'ultima dichiarazione per la quale è scaduto il termine di presentazione. Il Giudice procedente potrà, comunque, richiedere la produzione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell'art.79, comma 3, D.P.R. 115/2002.

Si precisa, inoltre, che con riferimento all'art.79, comma 2, D.P.R. 115/2002, qualora la certificazione dell'autorità consolare competente non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta (da effettuare con lettera raccomandata a/r ovvero PEC), si riterrà sufficiente ai sensi dell'art.94, comma 2, D.P.R. 115/2002 la dichiarazione sostitutiva di certificazione dello straniero. La predetta richiesta all'autorità consolare deve contenere l'indicazione del numero di R.G.N.R. del procedimento nell'ambito del quale si chiede l'ammissione al patrocinio, nonché l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria procedente, a cui deve essere indirizzata la risposta dell'Autorità Consolare.

Per agevolare la Cancelleria, nonché per accelerare le notifiche dei decreti di ammissione (o di rigetto), l'istanza dovrà contenere l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore e quindi l'indirizzo PEC e il numero di fax di quest'ultimo.

L'istanza dovrà, infine, essere depositata in originale oltre a una copia.

C) ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

L'istanza di liquidazione dovrà essere presentata in udienza (all'esito della discussione o comunque entro la conclusione della fase processuale).

La liquidazione è disposta dal Giudice contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che definisce la fase a cui si riferisce la richiesta del difensore.

Il difensore, inoltre, dovrà autocertificare la propria iscrizione nell'elenco degli Avvocati autorizzati al patrocinio a spese dello Stato.

Il provvedimento è notificato immediatamente alle parti, dandone atto nel verbale di udienza.

Peraltro, al fine di mettere il Giudice nella condizione di emettere immediatamente il decreto di liquidazione, le note dovranno essere presentate nel rispetto degli schemi allegati, nei quali si fa riferimento a liquidazioni standard per le tipologie di procedimenti più frequenti.

Al momento della richiesta di liquidazione, in caso di ammissione al patrocinio, il difensore avrà cura di inserire, in apposito fascicolo:

4

- l'istanza di ammissione al patrocinio;
- il decreto di ammissione (in duplice copia);
- l'istanza di liquidazione (in duplice copia);
- la nota spese, compilata secondo le indicazioni del presente protocollo riportate al paragrafo precedente (in duplice copia).

Nel caso in cui venga chiesta la liquidazione a seguito della pronuncia di sospensione del processo ex art. 420 - quater c. 2 c.p.p., il difensore di ufficio dovrà limitarsi a produrre l'istanza di liquidazione e la nota (entrambe in duplice copia), redatta secondo le indicazioni del presente protocollo.

LIQUIDAZIONI STANDARD PER LE TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI PIÙ FREQUENTI

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

1. Processi che si concludono sostanzialmente in atti pre-dibattimentali, essenzialmente ex art. 129 c.p.p. (ad es. prescrizioni, obblazioni, mancanza o remissioni di querela):

Fase di studio: € 225,00

Fase decisoria: € 675,00

Totale € 900,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 300,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 90,00.

Totale: € 690,00

2. Processi definiti sulla base di sola acquisizione documentale (anche "patteggiamenti" e "abbreviati semplici"):

Fase di studio: € 225,00

Fase decisoria: € 800,00

Totale: € 1.025,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 341,67

Aumento del 15% per spese generali: + € 102,50.

Totale: € 785,50

3. Processi definiti sulla base di sola acquisizione documentale e "abbreviati" (casi più complessi, ovvero con almeno due udienze di discussione):

Fase di studio: € 350,00

Fase decisoria: € 900,00

Totale: € 1.250,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 416,67

Aumento del 15% per spese generali: + € 125,00

Totale: € 958,33

4. Processi definiti nelle forme del "rito abbreviato condizionato":

Fase di studio: € 225,00

Fase istruttoria: € 415,00

Fase decisoria: € 800,00

Totale: € 1.440,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 480,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 144,00

Totale. € 1,104,00

5. Processi per direttissima con convalida arresto e succ. rito abbreviato o applicazione pena:

Fase di studio: € 225,00

Fase istruttoria € 400,00

Fase decisoria: € 450,00

Totale: € 1.075,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 358,33

Aumento del 15% per spese generali: + € 107,50

Totale: € 824,17

N.B. Poiché nei casi di giudizio direttissimo l'ammissione a patrocinio a spese dello Stato avviene, di norma, in un momento successivo a quello dello svolgimento del processo, la nota formulata nei termini di cui sopra non sarà depositata in udienza ma successivamente in cancelleria o comunque entro l'udienza seguente in caso di rinvio.

6. Processi dibattimentali con istruttoria semplice (fino a tre testimoni o tre udienze non di mero rinvio):

Fase di studio: € 225,00

Fase istruttoria: € 540,00

Fase decisoria: € 675,00

Totale: € 1.440,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: € 480,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 144,00.

Totale: € 1.104,00.

7. Processi dibattimentali più complessi (oltre tre testi od oltre tre udienze non di mero rinvio):

Fase di studio: € 300,00

Fase istruttoria: € 800,00

Fase decisoria: € 800,00

Totale: € 1.900,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: € 633,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 190,00.

Totale: € 1.457,00.

8. Processo sospeso ai sensi dell'art.420 quater, comma 2, c.p.p.

Fase di studio: € 225,00

Fase introduttiva: € 270,00

Totale: € 495,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 165,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 49,50

Totale: € 379,50

a) NEI PROCESSI CON PARTE CIVILE:

- il difensore di P.C. ammessa al beneficio introdurrà in nota anche la fase introduttiva per l'importo di € 270,00;

- il difensore dell'imputato applicherà alla nota un aumento complessivo del 20% (indipendentemente dal numero di parti civili costituite).

b) NEI PROCESSI CON APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI PERSONALI O REALI:

Il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.

c) IN CASO DI MEMORIE DIFENSIVE SCRITTE:

Il difensore introdurrà in nota anche la fase introduttiva per l'importo di € 270,00.

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

9. Processi dibattimentali non complessi (fino a tre testi o tre udienze):

Fase di studio: € 300,00
Fase istruttoria: € 800,00
Fase decisoria: € 800,00
Totale € 1.900,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: € 633,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 190,00.
Totale: € 1.457,00.

10. Processi dibattimentali (oltre tre testimoni o tre udienze non di mero rinvio):

Fase di studio: € 450,00
Fase istruttoria: € 900,00
Fase decisoria: € 1.000,00
Totale € 2.350,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 783,33
Aumento del 15% per spese generali: + € 235,00
Totale: € 1.801,67.

11. Processo sospeso ai sensi dell'art.420 quater, comma 2, c.p.p.:

Fase di studio: € 225,00
Fase introduttiva: € 360,00
Totale € 585,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: € 195,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 58,50
Totale: € 448,50

a) NEI PROCESSI CON PARTE CIVILE:

- il difensore di P.C. ammessa al beneficio introdurrà in nota anche la fase introduttiva per l'importo di € 360,00.
- il difensore dell'imputato applicherà alla nota un aumento complessivo del 20% (indipendentemente dal numero di parti civili costituite)

b) NEI PROCESSI CON APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI PERSONALI O REALI:

Il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.



c) IN CASO DI MEMORIE DIFENSIVE SCRITTE:

Il difensore introdurrà' in nota anche la fase introduttiva per l'importo di € 360,00.

*** **

**GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA
PRELIMINARE**

Udienza preliminare

12. Processo definito in una sola udienza (solo discussione):

Fase di studio: € 405,00

Fase decisoria: € 700,00

Totale: € 1.105,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 368,33

Aumento del 15% per spese generali: + € 110,50

TOTALE: € 847,17

13. Processo definito in una sola udienza con attività istruttorie (es. discussione teste):

Fase di studio: € 500,00

Fase istruttoria: € 600,00

Fase decisoria: € 700,00

Totale: € 1.800,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 600,00

Aumento 15% per spese generali: + € 180,00

TOTALE: € 1.380,00

14. Processo definito in due o più udienze (escluse quelle di rinvio):

Fase di studio: € 405,00

Fase decisoria: € 900,00

Totale: € 1.305,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 435,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 130,50

TOTALE: € 1.000,50

15. Processo definito in due o più udienze con attività istruttoria (escluse quelle di mero rinvio es. perizia):

Fase di studio: € 650,00

Fase istruttoria: € 600,00

Fase decisoria: € 1.000,00

Totale: € 2.250,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 750,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 225,00

TOTALE: € 1.725,00.

16 . Processo definito con applicazione della pena o giudizio abbreviato semplice (anche se condizionato alla sola produzione documentale), anche da immediato:

Fase di studio: € 700,00

Fase decisoria: € 1.100,00

Totale: € 1.800,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 600,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 180,00

TOTALE: € 1.380,00.

17. Processo definito con giudizio abbreviato condizionato (due o più udienze per attività istruttorie e decisione), anche da immediato:

Fase di studio: € 700,00

Fase istruttoria: € 500,00

Fase decisoria: € 1.200,00

Totale: € 2.400,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 800,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 240,00

TOTALE: € 1.840,00

*** **

OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE

18. Opposizione a decreto penale e applicazione della pena o abbreviato semplice:

Fase di studio: € 350,00

Fase introduttiva: € 300,00

Fase decisoria: € 700,00

Totale: € 1.350,00

Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 450,00

Aumento del 15% per spese generali: + € 135,00

TOTALE: € 1.035,00.



19. Opposizione a decreto penale e definizione con rito abbreviato condizionato:

Fase di studio: € 350,00
Fase introduttiva: € 300,00
Fase istruttoria: € 450,00
Fase decisoria: € 700,00
Totale: € 1.800,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 600,00
Aumento ex art. 15: € 180,00
TOTALE: € 1.380,00

20. Opposizione alla richiesta di archiviazione (per l'opponente; anche indagato ex art. 131 bis c.p.):

Fase di studio: € 405,00
Fase introduttiva: € 360,00
Fase decisoria: € 585,00
Totale: € 1.350,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 450,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 135,00
TOTALE: € 1.035,00

21. Opposizione alla richiesta di archiviazione (per l'indagato per il quale non è prevista la fase introduttiva in assenza dell'atto di opposizione):

Fase di studio: € 600,00
Fase decisoria: € 600,00
Totale: € 1.200,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 400,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 120,90
TOTALE: € 920,00

22. Incidente di esecuzione promosso dalla difesa (definito de plano):

Fase di studio: € 300,00
Fase introduttiva: € 300,00
Totale: € 600,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 200,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 60,00
TOTALE: € 460,00

23 . Incidente di esecuzione con udienza di discussione (se promosso dal P.M. non si considera la fase introduttiva):

Fase di studio: € 300,00
Fase introduttiva: € 300,00
Fase decisoria € 600,00
Totale: € 1.200,00
Diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002: - € 400,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 120,00
TOTALE: € 920,00

24. Processi sospesi ai sensi dell'art 420 quater comma 2 c.p.p. dinanzi al G.U.P. :

Fase di studio: € 400,00
Fase introduttiva: € 350,00
Totale: € 750,00
Diminuzione ex art.106 bis D.P.R. 115/2002: - € 250,00
Aumento del 15% per spese generali: + € 75,00
Totale: € 575,00

a) NEI PROCESSI CON PARTE CIVILE:

- Il difensore di p.c. ammessa al beneficio inserirà in nota anche la fase introduttiva per l'importo di € 360,00;
- Il difensore dell'imputato applicherà alla nota un aumento complessivo del 20% (indipendentemente dalla parti civili costituite).

b) NEI PROCESSI CON APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI PERSONALI O REALI

Il difensore applicherà alla nota un aumento complessivo del 20%.

c) IN CASO DI MEMORIE DIFENSIVE SCRITTE:

Il difensore inserirà in nota anche la fase introduttiva per l'importo di € 360,00.

Ravenna, 10 giugno 2015

Il Presidente del Tribunale di Ravenna, dott. Bruno Gilotta



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, avv. Mauro Cellarosi



Il Presidente della Camera Penale della Romagna, avv. Marco Martines

